

TRIBUNALE DI RAVENNA

Sentenza 93/610
N. 9000/03 Proc.
N. 901 Cir.
N. 243 Rep.
N. // Gret. Patr.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAVENNA

In composizione monocratica nella persona del Giudice Dr.ssa Silvia ROMAGNOLI

ha pronunciato la seguente

C. U. da J.

SENTENZA

nella causa civile iscritta col n. 2060/2003 R.G.
promossa da

[REDACTED]

tutti rappresentati e difesi da Avv.to Paolo Mercuri, con domicilio eletto in Ravenna.

[REDACTED]

contro

U.C.I. – Ufficio Centrale Italiano Società consortile a r.l.
rappresentato e difeso da Avv. [REDACTED] con domicilio eletto presso il suo
studio in Ravenna, [REDACTED]

nonché contro

[REDACTED]

contumace

nonché contro

POWSZECHNY Zakland Ubezpieczen SA-PZU SA
contumace

[Signature]

nonché contro

contumace

nonché contro

UNIPOL ASSICURAZIONI S.p.a.

rappresentata e difesa da Avv. [redacted], con domicilio eletto presso e nel suo studio in Ravenna, [redacted]

nonché contro

FONDIARIA S.A.I. S.p.a. quale impresa territorialmente designata per il F.G.V.S. rappresentata e difesa da Avv. [redacted] con domicilio eletto presso il suo studio in Ravenna, [redacted]

OGGETTO: RISARCIMENTO DANNI DA INCIDENTE STRADALE

I procuratori hanno così precisato le conclusioni:

per gli attori:

In via principale:

1) Accertata e dichiarata la responsabilità di [redacted] di [redacted] e del conducente dell'autotreno rimasto sconosciuto dal quale sono cadute le barre d'acciaio di cui in citazione, condannarsi in via solidale tra loro ex art. 2055 cod. civ., [redacted], la Compagnia [redacted] s.a.-PZU SA in persona del legale rappresentante, l'U.C.I. - Ufficio Centrale Italiano soc. consortile a r.l., [redacted], l'Unipol Assicurazioni s.p.a. e la S.A.I. s.p.a. quale impresa designata per la regione Emilia-Romagna alla gestione del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada ex artt. 19 e 20 L. 990/1969, al risarcimento di tutti i danni subiti dagli attori così determinati e devalutati alla data del sinistro:

A [redacted]	
Danno biologico	77.035,22
Danno non patrimoniale per lesioni	51.189,69
Danno non patrimoniale per la morte del fratello	64.994,15
Danno patrimoniale da invalidità specifica permanente	
a) danno emergente	499.556,92
b) lucro cessante	184.000,00
Spese mediche	1.010,88
	<hr/>
	877.786,86
Acconto versato	25.000,00
	<hr/>
	852.816,86

Handwritten signature

AL CONIUGE ED AI FIGLI DI [REDACTED]

[REDACTED] (moglie)

Danno non patrimoniale	369.253,90
Danno patrimoniale	178.300,06

547.553,96

a detrarre provvisionale	100.00,00
--------------------------	-----------

447.553,96

[REDACTED] (figlio)

Danno non patrimoniale	369.253,90
Danno patrimoniale	39.503,88

408.657,78

A detrarre provvisionale	100.000,00
--------------------------	------------

308.657,78

[REDACTED] (figlia)

Danno non patrimoniale	369.253,90
Danno patrimoniale	35.156,73

404.410,63

A detrarre provvisionale	100.000,00
--------------------------	------------

304.410,63

[REDACTED] (madre di [REDACTED])

Danno non patrimoniale	139.166,00
------------------------	------------

AI FRATELLI E ALLE SORELLE DI [REDACTED] PER DANNO
NON PATRIMONIALE

[REDACTED] 64.994,15

[REDACTED] 64.994,15

[REDACTED] 64.994,15

[REDACTED] 64.994,15

[REDACTED] 64.994,15

A [REDACTED]

Per danno biologico da invalid. Temp.	300,00
---------------------------------------	--------

Per danno non patrimoniale	200,00
----------------------------	--------

500,00

o in quella diversa misura, maggiore o minore, quale verrà ritenuta di giustizia oltre
agli interessi legali ed ai danni da svalutazione monetaria, sulle somme come sopra
devalutate, dalla data dell'incidente al saldo effettivo;

In denegata via subordinata ed alternativa:

2) Accertato e dichiarato che la condotta di guida di [redacted], è stata causa immediata e diretta dell'incidente, condannarsi [redacted], la Compagnia [redacted] Sa-Pzu Sa, in persona del legale rappresentante, l'U.C.I. - Ufficio Centrale Italiano soc. consortile a r.l., in solido tra loro, al pagamento, in favore di ciascun attore, di un'indennità ex art. 2045 cod. civ nelle misure precisate al punto I delle conclusioni, o in quella diversa, maggiore o minore, quale verrà accertata in corso di causa, oltre agli interessi legali ed ai danni da svalutazione monetaria dalla data dell'incidente al saldo effettivo;

3) In via istruttoria:

a) Ammettersi CTU - da conferire ad un esperto sul diritto d'autore - diretta ad accertare le potenzialità economiche che avrebbe avuto per il tenore la promozione artistica di [redacted] in Italia e in Europa.

b) Ammettersi ctu ex art. 123 c.p.c. per la traduzione dei documenti redatti in lingua straniera che non siano di facile comprensibilità o già non tradotti

c) Ammettersi CTU diretta ad accertare la velocità dell'auto condotta da [redacted] e la dinamica del sinistro.

d) Ammettersi le prove orali su tutti i capitoli di prova dedotti in memoria ex art. 184 c.p.c. con i testi ivi indicati dei quali non è stata disposta l'assunzione;

4) In ogni caso con vittoria di spese ed onorari di lite ivi comprese quelle per la ctu e per i compensi corrisposti ai consulenti di parte.

Si dichiara sin d'ora di non accettare il contraddittorio sulle eventuali nuove domande che fossero formulate dalle altri parti costituite."

per U.C.I.:

"Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, *contrariis reiectis*,

in via preliminare e/o pregiudiziale:

accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva di quegli attori che assumono di agire in qualità di genitori e fratelli del defunto [redacted], in ogni caso accertare e dichiarare la carenza di interesse ad agire ex art. 100 cpc in capo agli attori per difetto della condizione di reciprocità ex art. 16 disposizioni preliminari al codice civile.

In entrambi i casi spese rifuse,

In via subordinata nel merito:

rigettarsi ogni domanda da chiunque proposta nei confronti della convenuta UCI siccome infondata in fatto e diritto.

Spese rifuse.

In estremo subordine:

ritenuto e graduato l'apporto del [redacted] nella produzione del sinistro de quo, liquidarsi a favore degli attori l'indennità ex art. 2045 c.c. ovvero, in subordine, l'effettivo danno subito giusta le risultanze probatorie di causa, il tutto nei limiti del massimale minimo di legge (art. 6, 2° co. Lett. A, art. 9, Tabella A, all. 1 L. 990/69 e DPR 19.4.1993).

Spese rifuse."

per Unipol Assicurazioni:

“Voglia il Giudice Ill.mo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, rigettare qualsivoglia domanda nei confronti della spa Unipol (ora UGF Assicurazioni spa) perché priva di giuridico fondamento.

Revocare, pertanto, l'ordinanza 2.8.2006 nella parte in cui pone anche a carico di Unipol spa la provvisionale assegnata a [REDACTED]

In stretto subordine, nell'ipotesi in cui un concorso di colpa (nel caso nettamente minoritario) venga attribuito allo [REDACTED] e pertanto all'assicuratore comparente-liquidare il quantum spettante agli attori nella misura in cui esso risulterà rigorosamente provato e documentato, con detrazione comunque di quanto già riscosso dai medesimi a titolo di provvisionale.

Con rimborso delle spese processuali”.

per Fondiaria-Sai:

“Voglia l'Ill.mo Giudice del Tribunale di Ravenna, *contrariis reiectis* e previa remissione della causa in istruttoria al fine di espletare CTU cinematica atta a ricostruire la dinamica del sinistro ed in particolare:

a - se tenuto conto della velocità dei veicoli e delle condizioni di tempo e di luogo, la distanza alla quale l'autoarticolato condotto dal signor S [REDACTED]

seguiva l'autoarticolato rimasto, all'esito del sinistro, non identificato, possa ritenersi distanza “di sicurezza”;

b - la velocità tenuta dal veicolo condotto dal signor M [REDACTED] al momento del sinistro e la rilevanza causale di tale velocità rispetto alla perdita di controllo del veicolo da parte del predetto conducente;

dichiarare

la responsabilità concorsuale e paritaria dei signori S [REDACTED], M [REDACTED] e dell'autista dell'autoarticolato rimasto non identificato nella determinazione del sinistro di cui è causa.

Voglia l'Ill.mo Signor Giudice, nella liquidazione dei danni in favore degli attori, tener in ogni caso conto:

- sia delle provvisionali già liquidate in corso di causa;
- sia, ai sensi dell'art. 21 L. 990/1969 (ora art. 283 n. 3 Cod. Ass.), del massimale minimo di legge che, ai sensi del D.P.R. 19 aprile 1993 (Doc. 4), ammonta ad € 774.685,34.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari. IVA e CPA rifuse.”

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Allorché lo straniero intenda proporre dinanzi al giudice italiano una domanda nei confronti del cittadino italiano, l'esistenza della condizione di reciprocità prevista dall'art. 16 preleggi costituisce uno dei fatti costitutivi della relativa pretesa. In quanto tale, la suddetta condizione di reciprocità deve essere provata - in caso di

contestazione - da chi la invoca, ed il relativo accertamento costituisce un giudizio di fatto riservato al giudice di merito (Cass. civ. Sez. III, 30.10.2008 n. 26063).

Ai sensi dell'art. 62 l. 218/1995 (cd. diritto internazionale privato che, notoriamente, si occupa delle fattispecie a carattere internazionale quale, tipicamente, quella in cui si inserisca la cittadinanza straniera del soggetto) infatti, "La responsabilità per fatto illecito è regolata dalla legge dello Stato in cui si è verificato l'evento [...]" e non può seriamente dubitarsi che fra le previsioni della legge italiana vi sia il principio di reciprocità sancito dall'art. 16 delle preleggi al codice civile.

Nondimeno, deve ritenersi che in base alla più recente normativa in materia di immigrazione l'accertamento della condizione di reciprocità non è più richiesto per i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia.

Infatti, l'art. 2 D. Lgs. 286/1998 al suo secondo comma sancisce che: "Lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato gode dei diritti in materia civile attribuiti al cittadino italiano, salvo che le convenzioni internazionali in vigore per l'Italia e il presente testo unico dispongano diversamente. Nei casi in cui il presente testo unico o le convenzioni internazionali prevedano la condizione di reciprocità, essa è accertata secondo i criteri e le modalità previste dal regolamento di attuazione."

Il richiamo al quinto comma (5. "Allo straniero è riconosciuta parità di trattamento con il cittadino relativamente alla tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi, nei rapporti con la pubblica amministrazione e nell'accesso ai pubblici servizi, nei limiti e nei modi previsti dalla legge") per affermare che tra i limiti previsti dalla legge vi sia, tuttora, il rispetto del principio di reciprocità ex art. 16 preleggi al c.c. è, in realtà, frutto di una confusione concettuale tra le posizioni di diritto sostanziale e la loro tutela giudiziale, perché il diritto di accesso alla tutela

Dunque nel caso di specie, vuoi perché gli attori erano regolarmente soggiornanti in Italia, vuoi perché chiedono il risarcimento di un danno derivante dalla lesione di diritti di rilievo costituzionale, va disattesa l'eccezione di difetto della condizione di reciprocità ex art. 16 preleggi al c.c.

Nel merito, in ordine alla dinamica è pacifico che il sinistro si è verificato in data [redacted] lungo la S.S. 309 Romea allorché l'autovettura Citroen Xantia tg [redacted] condotta da H [redacted] con a bordo quali trasportati R [redacted], H [redacted], H [redacted] e R [redacted], entrava in collisione con la Ford [redacted] (PL) condotta da M [redacted] che provenendo dal senso di marcia opposto e avendo perso il controllo dell'autovettura, andava ad invadere la corsia di marcia della Citroen Xantia; che nell'incidente perdeva la vita H [redacted] A [redacted], H [redacted] subiva gravi lesioni, R [redacted] subiva lesioni lievi; che nell'occorso l'autovettura condotta da M [redacted] era andata ad invadere l'opposta corsia per evitare (o perché colpita da) una barra di ferro che veniva sbalzata dalla corsia opposta siccome prima perduta da un autoarticolato rimasto sconosciuto e poi travolta dall'autoarticolato condotto da S [redacted] che seguiva il precedente (cfr. rapporto Polizia Municipale Ravenna, doc. 11, comunicazione notizia di reato doc. 21, CTU del P.M. doc. 22, tutti attorei).

Date queste risultanze fattuali reputa questo giudice, concordando con il consulente del P.M., che la causa determinante del sinistro sia stata l'invasione della corsia di marcia di pertinenza della Citroen Xantia condotta da H [redacted] da parte della Ford [redacted] condotta da M [redacted] e che la turbativa causata dalla barra di acciaio sia stata tale da far perdere il controllo della vettura Ford da parte del M [redacted] (ancorché tale perdita di controllo non sia stata determinata dall'apertura dell'air bag, invece entrato in funzione a seguito dell'urto con la Citroen): in sostanza, da un punto di vista strettamente causale non v'è dubbio che la causa efficiente del sinistro sia stata l'invasione di carreggiata da parte dell'auto polacca, tuttavia è innegabile che tale invasione sia stata determinata dalla presenza, fortuita ed imprevedibile, della barra di acciaio sulla carreggiata dell'auto polacca che ha indotto il suo conducente, con manovra d'emergenza repentina, a sterzare verso sinistra per evitarla.

Dunque è certa la causalità della condotta del M [redacted] nella causazione del sinistro e tuttavia non può ascriversi al medesimo alcuna colpa per l'occorso per avere egli adottato repentina manovra di emergenza in stato di necessità e cioè per salvare sé e gli altri occupanti del veicolo dal pericolo attuale di un danno grave alla persona da lui non volontariamente causato e non altrimenti evitabile (artt. 54 c.p. e 2045 c.c.).

Non può dubitarsi dell'adeguatezza della manovra di emergenza attuata dal M [redacted] che va valutata in astratto cioè a prescindere dalle conseguenze che ne sono derivate e dalla possibilità concreta di effettuare in ipotesi manovra alternativa, anche considerando che trattasi di manovra istintiva e posta in essere nel giro di

frazioni di secondo allorchè si è avuta la percezione, altrettanto istintiva e fulminea, della gravità del pericolo dato dalla presenza sulla carreggiata di un ostacolo delle caratteristiche descritte in atti (barra di acciaio formata da due profilati con forma ad "U" della lunghezza di circa mt. 1,5).

Neppure può ascriversi al M. [redacted] alcun diverso profilo di colpa in concreto per il modo di conduzione del mezzo, essendo emerso in esito alla CTU penale che egli conduceva l'autovettura a velocità adeguata rispetto al limite (di 90 km/h) consentito.



Dunque la barra di ferro che dalla corsia opposta veniva sbalzata verso l'auto del M. [redacted] ha agito come fattore esterno imprevedibile, eccezionale e non altrimenti evitabile, idoneo ad interrompere il nesso causale tra la condotta del medesimo di invasione della corsia opposta, e l'evento lesivo, come tale valutabile quale caso fortuito che, pertanto, fa venir meno la presunzione di colpa posta a carico del conducente ex art. 2054/1° co. c.c.

Nondimeno, è dovuta al danneggiato ai sensi dell'art. 2045 c.c. una indennità da porsi a carico di UCI quale responsabile, ex lege della liquidazione dei danni ex art. 6/ l. 990/1969 per la responsabilità civile conseguente alla circolazione in Italia di veicolo estero assicurato.

La misura di tale indennità è rimessa dalla norma richiamata all'equo apprezzamento del giudice: nel caso di specie, tenuto conto delle descritte modalità del sinistro e dell'entità del complessivo danno, si valuta congruo determinare detta indennità in € 200.000,00.

Venendo alla responsabilità degli altri protagonisti del sinistro, l'efficacia causale preminente e diretta della condotta del M. [redacted] nella verifica del sinistro non elide l'efficienza causale delle concause preesistenti costituite dalla perdita della barra di ferro da parte dell'autoarticolato rimasto sconosciuto e dal suo investimento da parte dell'autoarticolato condotto dallo S. [redacted]

Infatti, ai sensi dell'art. 41 c.p. le cause sopravvenute escludono il rapporto di causalità quanto sono state da sole sufficienti a determinare l'evento, e tuttavia non costituisce causa sopravvenuta quella che sia legata alla causa preesistente e si trovi con essa in una situazione di interdipendenza per cui mancando l'una l'altra rimarrebbe inefficace: infatti, nessuna di esse in tal caso potrebbe realizzare l'evento disgiunta dall'altra. In questa ipotesi va riconosciuto un concorso di cause, ambedue legate eziologicamente all'evento (così Cassazione penale, sez. IV, 28.2.1988) ed il giudice non deve ritenere conclusa l'indagine di merito relativa al fattore causale con la individuazione della condanna più appariscentemente legata all'evento, ma ha il dovere di individuare tutti i fattori causali dell'evento e così verificare se alla produzione dello stesso abbia concorso anche la condotta riferibile ad altri soggetti (cfr. Cass. pen. Sez. IV 20.9.1988).

In altri termini, la causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento è quella del tutto indipendente dalle cause preesistenti e operante con assoluta autonomia rispetto allo sviluppo causale antecedente: nel caso di specie è evidente

Handwritten signature or initials.

che l'agire precedente, riferibile ai due autoarticolati, è la premessa necessaria della successiva condotta del M██████████, sicchè vale la presunzione di equivalenza delle concause, siccome tutte necessarie e non sufficienti, ciascuna a sé considerata, a determinare l'evento.

Né ricorre per alcuno degli autori delle due condotte antecedenti alcun esonero di responsabilità: la condotta del conducente dell'autoarticolato rimasto sconosciuto, come anche riconosce Fondiaria Sai per il F.G.V.S., è palesemente contraria ai dettami sulla circolazione stradale ed in particolare all'art. 164 /1° co. CdS che prescrive che il carico dei veicoli deve essere sistemato in modo da evitare la caduta o la dispersione dello stesso; lo S██████████ per parte sua ha travolto con il suo mezzo una delle barre di ferro perdute dall'autoarticolato che lo precedeva così determinandone lo sbalzamento verso l'opposta corsia lungo la quale procedeva l'auto polacca che è andata poi a collidere con l'auto dei colombiani.

Dalle dichiarazioni rese alla Polizia Municipale dallo S██████████ medesimo (doc. 10 attoreo) e da R██████████ (doc. 9 attoreo, integralmente confermate in sede di istruttoria nella presente causa) è dato ritenere che egli, avendo avvistato la barra di ferro solo un attimo prima di travolgerla, tant'è che non è riuscito ad evitarla, non si sia minimamente accorto della perdita del carico da parte dell'autoarticolato che lo precedeva, laddove invece tale circostanza era ben percepibile essendosene precisamente avveduta la teste R██████████ trasportata sull'autovettura che seguiva lo S██████████ cosicché deve ritenersi che la presenza della barra fosse circostanza prevedibile ed evitabile con l'uso dell'ordinaria diligenza.

D'altronde è certo che allorchè lo S██████████ travolse con il proprio mezzo la barra di ferro che venne così sbalzata verso sinistra sulla corsia opposta, l'autoarticolato che lo precedeva ne avesse già persa quantomeno un'altra, poiché R██████████ che seguiva a bordo della Citroen Xantia l'autoarticolato dello S██████████ vide "due barre che cadevano dal camion, la prima cadeva a destra e l'altra a sinistra" e "ad un certo punto" si accorse "che dal lato opposto veniva una Ford Mondeo" che "puntava" verso di loro (come si vedrà poi, nel tentativo di evitare la barra sbalzata sulla sua carreggiata) cosicché non può esservi dubbio circa la disattenzione dello Schicchitani nella conduzione del suo mezzo.

Va dunque affermata la corresponsabilità, da valutarsi paritaria, del conducente l'autoarticolato rimasto sconosciuto e dello S██████████ nella causazione del sinistro, con esonero di ogni responsabilità per il M██████████ che si è trovato coinvolto in una concatenazione causale dell'evento dannoso senza colpa a lui ascrivibile per stato di necessità.

Ai sensi dell'art. 2055 c.c. va conseguentemente affermata la responsabilità solidale di SAI S.p.a. quale impresa designata ex artt. 19 e 20 l. 990/1969 per l'Emilia Romagna alla gestione del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada per la responsabilità del mezzo rimasto sconosciuto, nonché di Unipol e di S██████████

Handwritten signature or initials.

In ordine al *quantum* di danno ed *in primis* alle tipologie di danno risarcibile, la risarcibilità del danno morale (cd *soggettivo*) in favore dei superstiti in caso di morte del congiunto è da tempo ammessa in giurisprudenza, ove dipendente dall'altrui condotta colposa concretamente ascrivibile a fattispecie di reato.

Peraltro la Cassazione è recentemente intervenuta superando la tradizionale lettura restrittiva dell'inciso finale dell'art. 2059 c.c. (che vede nel rinvio ai casi "determinati dalla legge" e, quindi all'art. 185 c.p., un rimando alla lettura penalistica di tale norma richiedendo così per il ristoro del danno non patrimoniale l'accertamento di un fatto-reato nelle sue componenti oggettive e soggettive) per giungere al principio secondo cui "alla risarcibilità del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c. e 185 c.p. non osta il mancato positivo accertamento della colpa dell'autore del danno se essa, come nel caso di cui all'art. 2054 o dell'art. 2051 c.c. debba ritenersi sussistente in base ad una presunzione di legge e se, ricorrendo la colpa, il fatto sarebbe qualificabile come reato, cfr. Cass. civ. Sez. III, 12.5.2003 nn. 7281, 7282 e 7283).

D'altronde, in una rilettura "costituzionalizzata" dell'art. 2059 c.c. (promossa con le fondamentali sentenze "gemelle" della Suprema Corte nn. 8827 e 8828 del 31.5.2003, che hanno trovato l'avallo della Corte Cost. con sent. n. 2333 dell'11.7.2003 e ora definitiva conferma con Cass. Sez. Un. nn. 26972 e 26975 dell'11.11.2008) la norma oltre a subire il decisivo superamento dei suoi letterali limiti di applicabilità (ricollegandosi la parte finale della norma "solo nei casi determinati dalla legge" alla presenza di previsioni costituzionali precettive e non meramente programmatiche, quali gli artt. 2, 29, 30 e 32 Cost.) finisce per attrarre a sé tutte le componenti non patrimoniali del danno alla persona, quali il danno biologico (che così viene definitivamente astratto da ogni suggestione patrimonialistica), il danno morale ed il danno esistenziale.

Quindi si deve ritenere ormai acquisito all'ordinamento positivo il riconoscimento della generale categoria del "danno non patrimoniale" inteso come danno da lesione di valori inerenti alla persona costituzionalmente protetti e non più solo come "danno morale soggettivo" nell'ipotesi in cui il fatto illecito si configuri anche solo astrattamente come reato (ex art. 2059 c.c. e 185 c.p.): in tale categoria convergono tutte le tipologie di danno conseguenti alla lesione di interessi della persona non connotati da rilevanza economica, senza possibilità di suddividere tale categoria in sottocategorie variamente etichettate, sicché "il riferimento a determinati tipi di pregiudizio, in vario modo denominati (danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale), risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno" (così Cass. Sez. Un. 11.11.2008 n. 26973).

Ponendosi pertanto la necessità di una liquidazione unitaria del danno non patrimoniale, si reputa opportuno determinarne l'entità secondo le più recenti tabelle "2009" del tribunale di Milano che tenendo conto di tale nuovo indirizzo giurisprudenziale ha fornito parametri unitari per la liquidazione del danno non patrimoniale dei superstiti.

Ricorrono nel caso di specie circostanze particolari in ragione delle quali "personalizzare" in aumento la liquidazione solo per la moglie ed i figli del defunto, in ragione della particolare intensità della relazione affettiva, siccome conviventi con il defunto ed in giovane/tenera età (moglie 34 anni, figli 9 e 6 anni) e dunque in ragione della prematura recisione del rapporto di coniugio e di ogni relativo sostegno educativo ed affettivo e della perdita della figura genitoriale paterna in età infantile. Non è invece emerso, in esito alla ctu medico-legale (Dr. ~~XXXXXXXXXX~~) le cui valutazioni e conclusioni si condividono perché immuni da vizi logico-giuridici, che la moglie ed i figli abbiano subito in conseguenza della perdita del congiunto una lesione psichica permanente distinta ed autonoma rispetto al turbamento dell'equilibrio psichico conseguente alla perdita del congiunto, cioè un danno biologico *iure proprio*.

Per la moglie ed i figli, pertanto, si reputa di liquidare su base equitativa (artt. 2056, 1226 c.c.) e tenuto conto di un aumento del 30% in ragione delle descritte circostanze individualizzanti, a titolo di danno non patrimoniale € 195.000,00 per ciascuno a valori attuali.

Va inoltre riconosciuto alla moglie ed ai figli del defunto il danno patrimoniale per perdita di legittime aspettative di future corresponsioni economiche, che consiste nel venir meno di quei contributi patrimoniali ovvero di quelle utilità economiche che presumibilmente - ed anche in base al notorio ed alla comune esperienza - e secondo un criterio di normalità il soggetto deceduto avrebbe apportato alla famiglia ed ai suoi componenti, utilità e contributi che trovano il loro fondamento sia in precetti giuridici (art. 155, 315, 433, 230 bis c.c.) sia nella pratica della vita improntata a regole di solidarietà familiare (cfr. *ex multis* Cass. civ. Sez. III, 26.2.2003 n. 2869). Tenuto conto che nel caso di specie il defunto conviveva con moglie e figli, che la famiglia era monoreddito, che i figli al tempo del fatto erano ancora minorenni con età inferiore a 10 anni, è dato ragionevolmente presumere che egli riservasse alle necessità del *menage* familiare il 60% del suo reddito, così suddiviso: 40% alla moglie e 10% per ciascun figlio.

Rispetto alla moglie, casalinga, è corretto ritenere che tale fonte reddituale si sarebbe protratta per sempre. A costei, dunque, va attribuito un terzo del reddito netto percepito dal marito al momento del sinistro e dunque la somma di € 8.520,00 - (tenuto conto di un reddito annuo netto del marito pari ad € 25.560,00 sulla base di un reddito mensile netto di € 2.130,00, pari a pesos 4.500.000, docc. 33-34 attori, anche in difetto di specifica contestazione delle altre parti sulla capacità reddituale del defunto) capitalizzandone l'importo sulla base del coefficiente relativo all'età del defunto al momento del decesso (38 anni = 16,720) previsto dalle tabelle di sopravvivenza di cui al R.D. 9 ottobre 1922 n. 1403.

L'importo così risultante, pari ad € 142.454,40 costituisce la liquidazione spettante alla moglie per tale voce di danno.

Rispetto ai figli l'identica frazione di reddito paterno va invece rapportata ad un numero di anni predeterminato corrispondente al tempo necessario per il raggiungimento dell'indipendenza economica secondo l'*id quod plerumque accidit*:

h

somma di € 1.018,88 da rivalutarsi sulla base degli indici ISTAT da epoca mediana degli esborsi che si individua nel 3.12.2001; dunque applicandosi il relativo coefficiente ISTAT del 15,1% spetta a tale titolo l'importo di € 1.172,73.

Quanto al danno patrimoniale permanente connesso alla limitazione della capacità lavorativa, il ctu ha accertato una incidenza dei postumi permanenti sulla capacità di produrre reddito, senza tuttavia quantificarla percentualmente.

Va senz'altro condivisa la valutazione di incidenza, tenuto conto della piena compatibilità della lamentata sintomatologia ("toracologie che si accentuano nelle manovre di preparazione al canto, ansia da prestazione per accentuazione dei dolori toracici a sinistra e conseguente difficoltà di motilità respiratoria") e della riscontrata limitazione respiratoria ("riduzione dei flussi e volumi inspiratori rispetto gli espiratori" valutata "compatibile con un'ostruzione dinamica delle vie aeree extratoraciche") con le lesioni fisiche patite ("frattura dell'acetabolo sinistro, frattura della 3^a, 4^a, 5^a e 6^a costa a sinistra con lieve della limitante pleurica margino-costale omolaterale").

Tuttavia la relazione del ctu è carente in ordine alla quantificazione, in termini percentuali, di detta incidenza.

La lacuna non può essere colmata da questo giudice, attenendo a valutazioni di natura medico-legale per le quali non è possibile ricorrere al criterio equitativo, pena l'assoluta discrezionalità del giudizio.

Si apprezza invece superabile il confuso dato probatorio circa il reddito dell'attore: sul punto è vero che quanto alla situazione reddituale antecedente al sinistro l'attore non ha prodotto documentazione equiparabile ad una denuncia dei redditi e che sul punto è da valutarsi inidonea la documentazione prodotta (cfr. docc. da 123 a 127 proveniente da "contador publico" non altrimenti qualificato) e che, in ogni caso, le dichiarazioni dei redditi percepiti in Italia (peraltro relative solo ad anni successivi al sinistro, cfr. docc. 168 e 169) non sono significative dei redditi percepiti all'estero, tuttavia reputa questo giudice che nel caso in cui sia dimostrata l'esistenza di un danno di tal fatta e tuttavia per qualunque ragione difetti la prova del reddito del danneggiato (mancando le denunce fiscali), soccorra il disposto di cui al 3° comma dell'art. 4 l. 39/1977 e dunque il calcolo del danno patrimoniale permanente possa eseguirsi sulla base del triplo della pensione sociale.

La causa va dunque rimessa in istruttoria sul punto specifico della quantificazione percentuale dell'incidenza dei postumi sulla capacità lavorativa specifica dell'attore [REDACTED], ciò a cui si provvede con separata ordinanza.

Nulla può riconoscersi a titolo di danno patrimoniale da lucro cessante per il mancato perfezionamento del progetto di "lancio" del tenore in Italia: è vero che il teste [REDACTED] ha confermato che erano in corso trattative tra il tenore e la società discografica [REDACTED] srl di cui era amministratore per la realizzazione di un CD e di una tournée di concerti in Italia, tuttavia, trattandosi appunto di mere trattative (la cui lunghezza è notoria per la tipologia di accordo negoziale di cui si tratta) reputa questo giudice che la domanda risarcitoria, da valutarsi in termini di

perdita di *chance*, difetti di specifici elementi probatori tali da connotare l'intesa di sufficiente concretezza ed effettiva probabilità di futura realizzazione.

A R. [redacted] va riconosciuto il danno non patrimoniale temporaneo per i 6 giorni di invalidità temporanea (cfr. doc. 19 attoreo) che in difetto di ctu (non richiesta) e tenuto conto della lieve entità delle sintomatologia riportata ("dolore cervicale, cfr. doc. cit.) va apprezzata in termini di ITT per giorni 3 e di ITP al 50% per i restanti giorni 3, cosicchè applicandosi i parametri di cui alle dette tabelle milanesi spetta a titolo di danno non patrimoniale temporaneo, per la componente biologica e morale unitariamente considerate, la somma di € 396,00 a valori attuali.

Va disattesa *in toto* la domanda di risarcimento ultramassimale per pretesa *mala gestio*, siccome svolta per la prima volta in sede di comparsa conclusionale, laddove invece, trattandosi di tema nuovo diverso rispetto alla semplice pretesa di garanzia (cfr. Cass. civ. Sez. Lavoro 9.9.2008 n. 23113) e dunque di vera e propria nuova domanda (e non di semplice *emendatio libelli* ammissibile nel termine ex art. 183/5° co. c.p.c.) da porsi nell'atto introduttivo del giudizio.

Ad abundantiam, reputa questo giudice che non sia ravvisabile negligenza della gestione del sinistro da parte degli enti variamente preposti a farsene carico, data la complessità della vicenda fattuale.

La responsabilità di SAI quale impresa designata dal F.G.V.S. ex art. 21 l. 990/1969 va contenuta ex ultimo comma dell'art. 21 cit. nel limite del cd. massimale minimo di legge di cui alla tabella A allegata alla l. n. 990 del 1969, in forza del rinvio operato dall'art. 4 d.l. n. 576 del 1978, conv. nella l. n. 738 del 1978 e dunque nell'importo di € 774.685,34 (€ 1.500 milioni (doc. 4 Fondiaria Sai)

Quanto all'UCI, invece, con l'entrata in vigore del D.L. 23.12.1976 n. 857 (art. 1) conv. L. 26 febbraio 1977 n. 39, è stato modificato l'art. 6 l. 990/1969 nel senso che la garanzia dell'UCI (per i veicoli immatricolati all'estero e circolanti in Italia in virtù di "carta verde") non è più circoscritto ai limiti minimi di cui alla tabella a) della legge 990/1969 ma estesa agli eventuali maggiori massimali previsti dalla polizza di assicurazioni.

Ad ogni buon fine, per i motivi spiegati la responsabilità di UCI va circoscritta in € 200.000,00 e dunque in misura inferiore al preteso massimale minimo di legge.

Spetta inoltre agli attori un'ulteriore somma a titolo di danno da ritardo (cfr. Cass. Sez. Un. n. 1712 del 17.2.1995) poichè costituisce dato di comune esperienza il fatto che il tempestivo pagamento dell'equivalente monetario del valore del bene perduto avrebbe permesso al danneggiato di utilizzare dette somme in modo da neutralizzare gli effetti depauperativi dell'inflazione *medio tempore* intervenuta.

Nella determinazione di tale somma si reputa di mantenere ferma come base di calcolo il capitale rivalutato e di applicare, come criterio equitativo, il conteggio degli interessi al tasso legale via via vigente da un *dies a quo* intermedio che si individua nel 3.10.2005.

Sul complessivo importo costituito dal capitale rivalutato e da detta somma spettano gli interessi legali da oggi all'effettivo soddisfo (art. 1282 c.c.)
Le spese di giudizio seguono interamente la soccombenza e si liquidano in dispositivo, le competenze con riguardo allo scaglione massimo di riferimento e l'onorario unico tenuto conto del criterio di cui all'art. 3 D.M. 8.4.2004 n. 127.

P.Q.M.

Il Tribunale di Ravenna in composizione monocratica, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da

[REDACTED]

nei confronti di U.C.I. – Ufficio Centrale Italiano Società consortile a r.l.

[REDACTED] SA-PZU SA

UNIPOL ASSICURAZIONI S.p.a.

FONDIARIA S.A.I. S.p.a. quale impresa territorialmente designata per il F.G.V.S. con atto di citazione avviato per notifica a mezzo posta in data 19.6.2003, nella contumacia di [REDACTED] e di POWSZECHNY Zakland Ubezpieczen SA-PZU SA e di [REDACTED]

ogni diversa istanza ed eccezione disattesa così provvede:

DATO ATTO che nelle more del giudizio sono stati corrisposte a titolo di provvisoria le seguenti somme:

- € 150.000,00 da Fondiaria-Sai a favore di [REDACTED], di [REDACTED] ed H [REDACTED]
- € 25.000,00 da Fondiaria-Sai a favore di H [REDACTED]
- € 150.000,00 da Fondiaria-Sai e Unipol Spa a favore di [REDACTED], di H [REDACTED] ed [REDACTED]

che vanno portate in detrazione agli importi come di seguito liquidati;

ACCERTA e DICHIARA che il sinistro per cui è causa si è verificato per colpa concorrente egualitaria del conducente del mezzo autoarticolato rimasto sconosciuto e di S [REDACTED]

dw


ACCERTA e DICHIARA che nessuna colpa può ascriversi alla condotta di
CONDANNA U.C.I. – Ufficio Centrale Italiano Società consortile a r.l. in persona
del legale rappresentante pro-tempore, M
POWSZECHNY Zakland Ubezpieczen SA-PZU SA, S e
UNIPOL ASSICURAZIONI S.p.a. in persona del legale rappresentante pro-tempore
e FONDIARIA S.A.I. S.p.a. quale impresa territorialmente designata per il F.G.V.S.,
i primi tre fino alla concorrenza di € 200.000,00, FONDIARIA-SAI fino alla
concorrenza di € 774.685,34 in solido fra loro a pagare:

- a la somma di € 195.000,00 ciascuno;
- a la somma di € 142.454,40;
- a la somma di € 63.900,00;
- a 51.120,00;
- a la somma di €
21.711,00 ciascuno;
- a la somma di € 150.000,00;
- a la somma di € 61.716,50 nonché la
somma di € 1.172,73;
- a Jaime la somma di € 396,00;

tutte somme da maggiorarsi di un ulteriore importo corrispondente agli interessi maturati al tasso legale via via vigente dal giorno 3.10.2005 ad oggi, oltre gli interessi legali sul complessivo importo da oggi al saldo;


CONDANNA U.C.I. – Ufficio Centrale Italiano Società consortile a r.l. in persona del legale rappresentante pro-tempore, M
POWSZECHNY Zakland Ubezpieczen SA-PZU SA, e
UNIPOL ASSICURAZIONI S.p.a. in persona del legale rappresentante pro-tempore e FONDIARIA S.A.I. S.p.a. quale impresa territorialmente designata per il F.G.V.S., in solido fra loro, al rimborso in favore degli attori delle spese di giudizio che liquida in complessivi € di cui per spese (comprehensive di € 520,00 per ctu ed € 906,00 per ctu), per competenze ed per onorario, oltre accessori di legge;
la sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.

IL CANCELLIERE



Il Giudice
Dr.ssa Silvia Romagnoli

DEPOSITATA NELLA CANCELLERIA DEL TRIBUNALE IL 12 FEB. 2010
E PUBBLICATA NELLE FORME DI LEGGE



IL CANCELLIERE

